



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

NOMINA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: CONSIGLIO PER LE PARI OPPORTUNITÀ (CPO)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

COMUNICA

che, ai sensi della legge regionale sotto riportata, il Consiglio regionale deve procedere all'elezione di sette componenti nel Consiglio per le pari opportunità (CPO).

Legge regionale 29 aprile 2011, n. 8 (Istituzione del Consiglio per le pari opportunità).

Durata incarico: cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

REQUISITI: i candidati, oltre ai requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), devono essere cittadini italiani, in possesso di laurea in ambito giuridico, economico, politico, sociale e psicologico ovvero in possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata presso associazioni, organizzazioni, enti o aziende pubbliche o private.

Devono inoltre avere elevata e riconosciuta competenza negli ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti del CPO, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 8/2011.

I componenti del CPO sono rieleggibili una sola volta.

Le **candidature possono essere proposte** dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

Le autocandidature sono inammissibili.

Le proposte di candidatura, sottoscritte dal proponente e indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di

lunedì 28 maggio 2018 – ore 12.00

La proposta di candidatura in originale deve pervenire al Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:

- 1) consegna **IN ORIGINALE** al protocollo generale del Consiglio regionale, via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 – 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 – 12.00);
- 2) spedizione **IN ORIGINALE** tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia – UO Lavori d’Aula e Nomine – via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano;
- 3) tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) – in formato .pdf – al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

Ogni candidatura, sottoscritta dal candidato, consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, effettua le dichiarazioni previste per legge.

Con la proposta di candidatura devono essere prodotti:

- 1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, includente l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti richiesti per la nomina;
- 2) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 6, della l.r. 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla l.r. 25/2009, nonché alle norme vigenti e all’ordinamento che disciplina l’ente interessato.

Si riporta, per ulteriore chiarezza, il testo dell’art. 2 della l.r. n. 8/2011, recante disposizioni in materia di costituzione e composizione del Consiglio per le pari opportunità:

“Art. 2.

(Costituzione e composizione del CPO)

1. Il CPO è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è formato da sette componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. Alle sedute del CPO partecipa, su invito dello stesso CPO, il consigliere di parità regionale, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

2. Sono elette come componenti del CPO le persone in possesso della cittadinanza italiana, nonché di diploma di laurea in ambito giuridico, economico, politico, sociale e psicologico, ovvero di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata presso associazioni, organizzazioni, enti o aziende pubbliche o private.

3. I candidati devono avere elevata e riconosciuta competenza negli ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti del CPO. La proposta di candidatura deve essere corredata da un curriculum dal quale risultino i predetti requisiti.

4. Del CPO non possono fare parte coloro che ricoprono la carica di consigliere regionale, provinciale, delle comunità montane, della città metropolitana e comunale, esclusi i consiglieri dei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.

5. Non possono altresì fare parte del CPO coloro che ricoprono la carica di assessore regionale, provinciale, delle comunità montane, della città metropolitana e comunale, esclusi gli assessori dei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), con particolare riguardo alle procedure per le candidature e alla valutazione dei requisiti, alle disposizioni in materia di incandidabilità, incompatibilità e di conflitto di interessi.

7. Il CPO dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione del nuovo CPO, che deve comunque avvenire entro centocinquanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

8. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa o di dimissioni di un numero di componenti del CPO inferiore o pari a tre il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nell'ambito delle candidature già acquisite.

9. In caso di contestuale cessazione dalla carica per qualsiasi causa o di contestuale presentazione di dimissioni di un numero di componenti del CPO superiore o pari a quattro, il Presidente del Consiglio regionale dichiara lo scioglimento dell'intero CPO. Il Consiglio regionale, qualora il provvedimento di scioglimento intervenga nei primi dodici mesi dalla data di costituzione, provvede alla nuova elezione del CPO avvalendosi delle candidature già acquisite. Trascorso il suddetto termine di dodici mesi si riproducono le procedure di cui al comma 6.

10. Le dimissioni da componente del CPO sono efficaci dal giorno della presentazione al Presidente del Consiglio regionale.

11. I componenti del CPO sono rieleggibili una sola volta.

12. I componenti del CPO sciolto prima della scadenza di cui al comma 7, possono essere nuovamente eletti e le elezioni avvenute nella stessa legislatura non rilevano ai fini di cui al comma 11 trattandosi di un unico mandato.”.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto, **fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale** (articolo 10, comma 3).

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura possono essere utilizzati i moduli disponibili presso la U.O. Lavori d'Aula e Nomine – Via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano – telefono 02/67482.491 – 496 – 758, ove è altresì possibile ottenere informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato è pubblicato anche sul sito del Consiglio regionale della Lombardia (link: [bandi e comunicati aperti per la presentazione delle candidature](#)); nella sezione del sito relativa alle nomine possono essere scaricati sia il modulo da utilizzare per la proposta di candidatura sia il modulo per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa (link: [modulo per la presentazione della candidatura](#)).

L'amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

Milano, 24 aprile 2018

Il Presidente
f.to Alessandro Fermi